Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare n. 35/18

SENTENZA n. 10 /2019

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Signori Avv. Camillo TATOZZI (Presidente), Cons. Gen. Ugo MARCHETTI (componente relatore), Roberto BUCCHI (componente), Avv Giuseppe VIOLANTE (componente), con l'assistenza del Segretario Dott. Francesco PANTANO, nella seduta del 12 marzo 2019, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Giuseppe BUSCAINO (Lic. 203746),

FATTO

Con atto n. 35/18 del 10 ottobre 2019, a seguito del provvedimento n. 1 adottato dal Collegio dei Commissari Sportivi preposto alla gara denominata 64^ Coppa Nissena -svoltasi a Caltanissetta in data 21-23 settembre 2018-, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il Sig. Giuseppe BUSCAINO, escluso dalla manifestazione, in quanto lo stesso aveva effettuato la prova di ricognizione, alle ore 7.50 del 22.09.2018, fuori dall'orario consentito dal RPG, che stabiliva l'inizio delle attività dalle ore 9.30 dello stesso giorno.

Peraltro, durante la prova di percorso, anticipata e non autorizzata, il BUSCAINO dava luogo ad un indicente automobilistico con altra autovettura, circostanza puntualmente verbalizzata dalla locale Polizia Stradale; nell'atto, la detta Polizia Stradale evidenziava come, nel tratto di strada luogo dell'incidente, a doppio senso di marcia, in salita e con andamento curvilineo destrorso, a visuale impedita, il BUSCAINO avesse proceduto contromano, invadendo totalmente la corsia destinata all'opposto senso, scontrandosi frontalmente con l'altra autovettura.

DIRITTO

Il Collegio, presa visione del deferimento e delle argomentazioni della Procura in esso illustrate, nonché della comunicazione dei CC.SS competenti, ritiene, in primo luogo, corretto il provvedimento di esclusione dalla gara e conseguentemente ritiene comprovata l'avvenuta sperimentazione della prova di percorso in tempi non autorizzati e quindi l'erroneità di comportamento del BUSCAINO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 RDS Competizioni Velocità in Salita.

Automobile Club d'Italia
SPORT

In secondo luogo, inoltre, in una più ampia ottica e nella prospettiva di tracciare compiutamente i termini della vicenda in chiave di responsabilità disciplinare, vanno attentamente e congiuntamente richiamati gli artt. 7, 8 e 8.1 RSN; un richiamo che va operato, soprattutto, in vista della determinazione del tipo e dell'entità della pena applicabile, ai sensi dell'art. 227.3 RSN,

In tale prospettiva, questo Tribunale deve rilevare come non si ritenga adeguata la misura proposta dalla Procura Federale, tenuto conto della singolare gravità di comportamento del licenziato, sia in rapporto al merito fattuale della vicenda (sperimentazione occulta della prova di percorso, svelatasi solo a seguito all'incidente) sia in esito al corollario formale e dichiarativo di contorno afferente l'intera vicenda, quale rappresentato dal BUSCAINO. Riguardo al primo aspetto, è di tutta evidenza la slealtà sportiva della condotta del licenziato, slealtà sportiva che si sostanza in un nascondimento di attività rivelatosi solo a seguito di eventi occasionali, certamente non ricercati; in riferimento al secondo profilo, invece, è indiscutibile l'oggettiva discrasia tra quanto dichiarato dal BUSCAINO e quanto chiaramente emerge dal verbale predisposto dalla Polizia Stradale intorno all'episodio; difformità che testimonia, per tabulas, una inaccettabile scompenso tra i fatti e la rappresentazione degli stessi, quali accertati dall'Organismo istituzionale; tale circostanza contraddice platealmente il principio di lealtà, di cui all'art. 8.1 RSN; ma, in più, il comportamento del BUSCAINO si pone in palmare contrasto con quanto sancito dall' art. 8 RSN; quest'ultima norma, infatti, pone al centro dell'attenzione dell'attività automobilistica sportiva, la tutela della sicurezza propria ed altrui; tutela della sicurezza che in tale vicenda è stata emblematicamente negata.

Per queste ragioni,

PQM

Il Tribunale Federale dichiara licenziato Giuseppe BUSCAINO (LIC N 203746) responsabile delle infrazioni ascrittegli e applica la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi 6 e dell'ammenda di € 1000.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019

Il Presidente
Avv. Camillo Tatozzi

Il Relatore
Gen. Ugo Marchetti